

COMUNE DI NISCEMI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

REGOLAMENTO

**SULLE MODALITA' DI IMPIEGO DI FUOCHI CONTROLLATI
NELLE ATTIVITA' AGRICOLE**

(Art. 9 L. 1/marzo/1975 n. 47 - Art. 40 L.R. 11/04/1996 n. 16)

*Approvato con delibere di C.C.
n. 46 del 21.7.98*

Art. 1

Nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni da emanarsi con ordinanze sindacali da correlarsi con l'evoluzione delle situazioni meteorologiche, e' fatto divieto su tutto il territorio comunale di:

- Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici in aree boscate o cespugliate o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- Usare motori, fornelli ed inceneritori che producano faville o brace nelle aree boscate, cespugliose o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- Fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei Boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, ecc.;
- Bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- Usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennita', in aree diverse da quelle appositamente individuate dall'Ufficio Tecnico Comunale di concerto con quello di Polizia Urbana.

Art. 2

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1, il Distaccamento Forestale territorialmente competente puo' autorizzare, nelle ore mattutine comprese tra le 5 e le 6.30 ed in assenza di vento, la bruciatura di residui di lavorazione, raccolti in aree nette da qualsiasi residuo di materiale vegetale e a condizione che siano state prese tutte le misure precauzionali che rendano improbabile l'eventuale propagazione del fuoco in aree non controllate.

A partire dal 1 Settembre, se le condizioni metereologiche lo consentono, il Distaccamento Forestale sempre nelle ore mattutine ed in assenza di vento, puo' autorizzare la bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di piu' operatori fino al totale spegnimento delle fiamme.

Art. 3

Per l'uso di macchine operatrici nelle lavorazioni agrarie bisogna osservare le seguenti norme:

- 1 - Il tubo di scarico dei motori termici dovra' essere munito di schermo parafaville;
- 2 - Il combustibile per le macchine operatrici dovra' essere posto in aree ripulite dal materiale vegetale, in queste aree e' assolutamente vietato fumare o accendere fuochi;
- 3 - Il rifornimento delle macchine dovra' avvenire a motore spento;
- 4 - Sulle macchine operatrici dovranno essere collocati idonei estintori.

Art. 4

I proprietari di fondi, gli affittuari o chiunque goda del fondo a qualsiasi titolo, dovranno adottare tutte le misure precauzionali, suggerite dai Vigili del Fuoco, dal Corpo Forestale, dalle consuetudini locali, dalla comune pratica, e dal buon senso, al fine di evitare inneschi di fuochi o il propagarsi di incendi.

Art. 5

Chiunque avvisti un incendio e' obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale, ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato o alla Polizia Municipale ed a fornire l'indicazione necessaria per la sua individuazione.

Art. 6

L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, si impegna a provvedere alla ripulitura delle scarpate e delle cunette delle strade di propria pertinenza utilizzando anche, dove questo non contrasti con le norme di salvaguardia ambientale, prodotti chimici.

Art. 7

Nelle superficie boscate e nelle aree protette, ricadenti nel territorio comunale, distrutto o danneggiato da incendi, resta fermo il divieto di realizzare costruzioni edilizie di qualsiasi tipo e di mutare la destinazione d'uso data ai terreni prima dell'incendio.

Art. 8

Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma variabile da L. 100.000 a L. 500.000 per ogni ettaro o sua frazione incendiato, cosi' come prescritto dall'art. 40, comma 3^a della L.R. 16/96 ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprasuolo.

In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimita' di boschi o di aree protette verra' applicata la sanzione pecuniaria massima.

La sanzione amministrativa sara' irrogata dal Sindaco.